

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 19

Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

(BURC n. 54 del 8 luglio 2021)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 11 della [l.r. 1/2018](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della [legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1](#) (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) è aggiunto il seguente: "2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.